



Decreto Dirigenziale n. 78 del 16/07/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONE IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA DECRETO DIRIGENZIALE N. 134/SAN./STAP-CE DEL 10.11.2011 - DITTA "CASEIFICIO DELLE TERRE CASERTANE SAS DI LIBERTI SANTINO & C." - COMUNE DI S. FELICE A CANCELLO -

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- che con decreto dirigenziale n. 134/SAN./STAP-CE del 10.11.2011 è stato confermato il numero di riconoscimento 15 676 allo stabilimento della ditta “CASEIFICIO DELLE TERRE CASERTANE SAS di LIBERTI SANTINO & C.” con sede operativa in S. Felice a Cancellò, via Monticello Volpone, avente come attività la produzione e la commercializzazione di mozzarella, ricotta, provola, scamorza, caciocavallo e panna;

PRESO ATTO

- della nota-fax prot. n. 429/B del 11.07.2012 con la quale il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Caserta, ha trasmesso l'istanza formulata dal Sig. Liberti Santino, legale rappresentante della ditta “de quo” con il numero di riconoscimento 15 676, intesa ad ottenere la sospensione temporanea dell'attività lavorativa del proprio opificio per motivi organizzativi fino a data da destinarsi;

RITENUTO

- di dover procedere all'adozione del provvedimento di sospensione temporanea del numero di riconoscimento 15 676 assegnato alla ditta “CASEIFICIO DELLE TERRE CASERTANE SAS di LIBERTI SANTINO & C.” come richiesto dal legale rappresentante;

TENUTO CONTO

- della delibera della Giunta Regionale n. 1838 del 20.11.2008 che stabilisce che la sospensione dell'attività in uno stabilimento non può superare i 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione dell'attività entro il predetto termine massimo è subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente;

VISTO

- l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO

- l'art. 114 del D. L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO

- il D.P.C.M. del 26.05.2000 ad oggetto: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L.vo n. 112/98;

VISTA

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000 con la quale sono stati attribuiti, in attuazione del D.L.vo n. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo ed analiticamente indicati nella delibera stessa;

VISTA

- la circolare n. 5 in data 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane in ordine alle procedure attuative della soprarichiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;

ALLA STREGUA dell' istruttoria compiuta dall' Unità Organica Operativa Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di **prendere atto** della nota-fax prot. n. 429/B del 11.07.2012 con la quale il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Caserta, ha trasmesso l'istanza formulata dal Sig. Liberti Santino, legale rappresentante della ditta "CASEIFICIO DELLE TERRE CASERTANE SAS di LIBERTI SANTINO & C." con il numero di riconoscimento 15 676, intesa ad ottenere la sospensione temporanea dell'attività lavorativa del proprio opificio per motivi organizzativi fino a data da destinarsi;
- di **sospendere** temporaneamente, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto, il numero di riconoscimento 15 676 assegnato con decreto dirigenziale n. 134/SAN./STAP-CE del 10.11.2011 alla ditta "CASEIFICIO DELLE TERRE CASERTANE SAS di LIBERTI SANTINO & C." con stabilimento sito in S. Felice a Canello, via Monticello Volpone;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Caserta, già ASL CE/1, alla ditta "CASEIFICIO DELLE TERRE CASERTANE SAS di LIBERTI SANTINO & C." e di inviare copia dello stesso all' A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Veterinario Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Dott. Giampaolo PAUDICE